

STUDIO LEGALE
QUAGLIA - GAGLIARDI
VIA ROMA 579 - 10121 GENOVA
Tel. 010565314 - 010566436

613

Preg.mo Signor
Sindaco
del Comune di Genova
Prof. Marta Vincenzi
Via Garibaldi, 9
16124 GENOVA



DIR. SUU URB.
URBAN LAB.

Preg.mo Signor
Direttore
Sviluppo Urbanistico e Grandi Progetti
Ing. Paolo Tizzoni
Via di Francia, 1
16154 GENOVA

URBAN LAB - PIANIFICAZIONE
N° 73
E 9 MAG. 2012

Preg.mo Signor
Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente del Settore Urban Lab e Pianificazione
In Area Portuale
Arch. Anna Iole Corsi
Calata dei Mari
16126 GENOVA

Oggetto: Progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) adottato con deliberazione consiliare n. 92 del 7 dicembre 2011 – Presentazione di osservazioni ai sensi

dell'art. 38, comma 2, lett. d), della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 del 1997 e s.m. ed i..

La sottoscritta Palazzo del Gigante S.r.l., con sede
 2), in persona del procuratore in carica, Avv. Alessio Tofani, assistita nella presente procedura dall'Avv. Prof. Mario Alberto Quaglia, con studio in Genova, Via Roma, 3/9, presso il quale dichiara di domiciliarsi, in qualità di proprietaria dell'edificio denominato "Palazzo Doria del Gigante", ubicato in Via San Benedetto n. 7, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova al Foglio 11, mappale 480, presenta la seguente osservazione al Progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 2, lett. d), della Legge Regionale 4 settembre 1997, n. 36 e s.m. ed i..

1. Premessa.

La Società esponente è proprietaria del fabbricato denominato "Palazzo Doria del Gigante", ubicato in Via San Benedetto n. 7, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova al Foglio 11, mappale 480.

Si tratta di fabbricato attualmente compreso nella zona A, sottozona AS, del P.U.C. vigente, come modificato dalla delibera C.C. n. 73 del 2010.

Detto immobile, in forza del contratto di locazione (Rep. n. 10.141) stipulato in data 27 novembre 1997 tra l'odierna Società esponente ed il Ministero dell'Interno (v. allegato *sub* 3), risulta attualmente utilizzata dall'Amministrazione statale, in parte, come sede della caserma Carabinieri di Genova – San Teodoro e Scali.

La durata del suddetto contratto di locazione, ai sensi del relativo art.

2, *“rimane stabilita in anni sei, con decorrenza dalla data di approvazione del contratto, rinnovabile tacitamente di sei anni in sei anni alle medesime condizioni contrattuali, salvo disdetta da notificarsi almeno 12 mesi prima della scadenza”*.

2. Il progetto preliminare di P.U.C. adottato.

Il fabbricato denominato “Palazzo Doria del Gigante”, nel Progetto preliminare del nuovo P.U.C. adottato, viene destinato a servizio pubblico.

Più precisamente, prendendosi atto della sua attuale modalità d’uso, tale edificio viene inserito nei *“servizi di interesse comune esistenti”* (v. Sistema dei Servizi pubblici (SIS-S), Tav. 38, n. 2082 e 2086), divenendo così vincolato, in maniera esclusiva e definitiva, a servizio pubblico.

In altre parole, nel Progetto preliminare del nuovo Piano Urbanistico Comunale di Genova, dall’esistenza di un contratto di durata in atto tra l’esponente Società ed il Ministero degli Interni (v. contratto di locazione allegato *sub 3*)), si è desunta l’esistenza di un vincolo a servizi su detto immobile.

Si tratta, tuttavia, di conclusione palesemente inesatta e giuridicamente erronea, in quanto, atteso che l’attuazione di un servizio pubblico non può che essere il risultato di un procedimento posto in essere dall’Amministrazione (la quale – in tale prospettiva – si assume altresì i relativi oneri), è evidente come nella fattispecie mai si sia verificata una siffatta attuazione, dal momento che l’attuale modalità di utilizzo dell’edificio in questione esclusivamente consegue da una scelta della Società esponente (di locare, appunto, l’immobile in questione) e non da una volontà in tal senso dell’Amministrazione, la quale mai ha prospettato la

propria intenzione di attuare un servizio pubblico presso la sede dell'edificio in esame, secondo le modalità previste dalla legge (vale a dire mediante l'attivazione di una procedura ablatoria ovvero la costituzione di un rapporto convenzionale).

3. L'osservazione e la proposta di modifica.

3.1. La proposta di modifica della Società esponente concerne il vincolo impresso all'immobile in questione dal Progetto preliminare di P.U.C. adottato.

La destinazione dell'edificio *de quo* a "*servizi di interesse comune esistente*" costituisce, infatti, un evidente travisamento della situazione in essere poiché, per le ragioni anzidette, nella fattispecie in esame nessun vincolo a servizi risulta essere mai stato attuato dall'Amministrazione, essendo il manufatto in questione sede di un servizio pubblico in virtù di un mero contratto di locazione – vale a dire di un atto di natura esclusivamente privatistica –, stipulato, anni addietro, tra la Società esponente ed il Ministero degli Interni (avente, peraltro, una durata determinata).

L'introduzione, relativamente ad una parte del suddetto immobile, di una destinazione a servizi verrebbe peraltro a determinare una situazione irragionevole e comportante un grave pregiudizio per l'esponente Società, in quanto comporterebbe una illogica violazione della (legittima) sua aspettativa – nell'ipotesi in cui, in futuro, le parti non intendessero rinnovare il contratto attualmente in atto per la locazione dell'immobile all'Amministrazione statale - di poter locare l'edificio in questione a qualunque altro soggetto reperibile sul mercato, anche non erogante un servizio pubblico.

3.2. Né, del resto, in assenza di una reale e precedente attuazione di un vincolo a servizi, potrebbe comunque ammettersi l'introduzione di un tale vincolo mediante una apposita norma di Piano in pretesa "*crystallizzazione dell'esistente*", poiché, come statuito in un caso del tutto analogo a quello in esame, una tale motivazione non risulterebbe comunque sufficiente a dar conto delle ragioni sottese ad una intervenuta modifica del P.R.G., non potendosi bloccare una destinazione urbanistica di fatto esistente sulla base della mera circostanza che un immobile sia (o sia stato) locato ad un soggetto che svolge (o abbia svolto) un servizio pubblico, tanto più qualora – come nella fattispecie – la variazione della destinazione urbanistica coinvolga situazioni soggettive di privati (v., Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 giugno 2006, n. 3466).

3.3. Concludendo, dunque, non avendo l'edificio in questione, di proprietà della scrivente Società, mai costituito sede della attuazione di un vincolo a servizi, con il presente atto di osservazioni si intende proporre lo svincolo del "Palazzo Doria del Gigante" dal vincolo a servizi pubblici previsto dalle disposizioni previste dal Progetto preliminare del nuovo P.U.C. di Genova, conseguentemente instando affinché Codesta Amministrazione provveda a mantenere lo stesso all'interno della zona A del P.U.C., con conseguente possibilità di destinare lo stesso a tutte le forme di utilizzazione ammesse in tale zona.

La scrivente Società, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente atto di osservazioni, si riserva sin d'ora la possibilità di tutelare il bene in tutte le sedi, anche giurisdizionali, determinando il vincolo in oggetto grave diminuzione del valore dell'immobile.

*** **

Sicuri di aver reso un utile apporto collaborativo, si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento reputato necessario e si confida nell'accoglimento.

Genova, 4 maggio 2012

Palazzo del Gigante S.r.l.

(il procuratore, Avv. Alessio Tofani)




Prof. Avv. Mario Alberto Quaglia



Si allegano alla presente osservazione:

1. estratto toponomastica;
2. visura catastale dell'immobile;
3. contratto di locazione (Rep. n. 10.141) stipulato in data 27 novembre 1997 tra Palazzo del Gigante S.r.l. ed il Ministero dell'Interno;
4. estratto variante delibera C.C. n. 73 del 2010, foglio 38;
5. estratto delibera C.C. n. 92 del 2011, assetto urbanistico, foglio 3.1;
6. estratto delibera C.C. n. 92 del 2011, sistema dei servizi pubblici, foglio 38, punto 2082 e 2086 – servizi di quartiere.



TOPOGRAFICA - CICLANTE

Visura per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 25/09/2008

Dati della richiesta	Denominazione: PALAZZO DEL GIGANTE
Soggetto individuato	Terreni e Fabbricati siti nel comune di GENOVA (Codice: D969) Provincia di GENOVA PALAZZO DEL GIGANTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO

1. Unità Immobiliari site nel Comune di GENOVA sezione di GENOVA(Codice D969) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				Rendita	ALTRE INFORMAZIONI		
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe		Consistenza	Superficie	Indirizzo
1	Urbana GEA	76	9	1	1		C/1	9	20 m ²	Catastale	VIA SAN BENEDETTO n. 7R piano: T; Impianto meccanografico del 30/06/1987	
2	GEA	76	9	3	1		C/2	8	9 m ²		VIA SAN BENEDETTO n. 9AR piano: T; Impianto meccanografico del 30/06/1987	
3	GEA	76	9	5	1		A/4	5	5,5 vani		VIA SAN BENEDETTO n. 9/I piano: 1; Impianto meccanografico del 30/06/1987	
4	GEA	76	108	1	1		C/2	10	6 m ²		VIA SAN BENEDETTO n. 3R piano: T; Impianto meccanografico del 30/06/1987	
5	GEA	76	108	2	1		C/1	6	65 m ²		VIA SAN BENEDETTO n. 5R piano: T -1; VARIAZIONE del 20/01/1969 n. 456 .1/1969 in atti dal 13/01/1992 VARIAZIONE DI CONSISTENZA	Annotazione
6	GEA	76	109		1		C/1	6	44 m ²		VIA SAN BENEDETTO n. 1R piano: T1; Impianto meccanografico del 30/06/1987	
7	GEC	11	480	1	1		A/10	1	6,5 vani		VIA SAN BENEDETTO n. 7 piano: T; Impianto meccanografico del 30/06/1987	
8	GEC	11	480	2	1		A/10	1	4,5 vani		VIA SAN BENEDETTO n. 7 piano: T; Impianto meccanografico del 30/06/1987	
9	GEC	11	480	3	1		A/10	1	6 vani		VIA SAN BENEDETTO n. 7 piano: 1; Impianto meccanografico del 30/06/1987	
10	GEC	11	480	4	1		A/10	1	6,5 vani		VIA SAN BENEDETTO n. 7 piano: 1; Impianto meccanografico del 30/06/1987	
11	GEC	11	480	5	1		A/10	1	6 vani		VIA SAN BENEDETTO n. 7 piano: 1; Impianto meccanografico del 30/06/1987	
12	GEC	11	480	6	1		A/10	1	13 vani		VIA SAN BENEDETTO n. 7 piano: 2; Impianto meccanografico del 30/06/1987	

Visura per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 25/09/2008

13	GEC	11	480	7	1	A/10	1	11 vani	Euro 3.096,16 L. 5.995.000	VIA SAN BENEDETTO n. 7 piano: 2; Impianto meccanografico del 30/06/1987
14	GEC	11	480	8	1	A/10	1	2 vani	Euro 562,94 L. 1.090.000	VIA SAN BENEDETTO n. 7 piano: 3; Impianto meccanografico del 30/06/1987
15	GEC	11	480	9	1	A/10	1	4,5 vani	Euro 1.266,61 L. 2.452.500	VIA SAN BENEDETTO n. 7 piano: 3; Impianto meccanografico del 30/06/1987
16	GEC	11	480	10	1	A/3	5	6 vani	Euro 1.177,52 L. 2.280.000	VIA SAN BENEDETTO n. 7 piano: 3; Impianto meccanografico del 30/06/1987
17	GEC	11	480	11	1	A/3	5	7,5 vani	Euro 1.471,90 L. 2.850.000	VIA SAN BENEDETTO n. 7 piano: 3; Impianto meccanografico del 30/06/1987

Immobile 5: Annotazione: dati di classamento in corso di notifica

Totale: vani 79 m² 144 Rendita: Euro 23.823,01

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	PALAZZO DEL GIGANTE S.R.L. CON SEDE INMILANO Impianto meccanografico del 30/06/1987		(1) Proprieta' per 1000/1000

2. Unità Immobiliari site nel Comune di GENOVA sezione di GENOVA(Codice D969) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI				
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo	Dati ulteriori
1	GEC	11	480	12	1		A/5	3	2 vani		Euro 101,23	VIA SAN BENEDETTO n. 7 piano: T; VARIAZIONE IDENTIFICATIVI PER ALLINEAMENTO MAPPE del 21/03/2006 n. 15872 .1/2006 in atti dal 21/03/2006 (protocollo n. GE0078722)	Annotazione

Immobile 1: Annotazione: si rettifica sez. 11-764

Data: 25/09/2008 - Ora: 12.05.51

Visura per soggetto

Visura n.: GE0337003 Pag: 3 Fine

Situazione degli atti informatizzati al 25/09/2008

Intestazione degli immobili indicati al n. 2

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	PALAZZO DEL GIGANTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO		(1) Proprieta' per 1000/1000

Totale Generale: vani 81 m² 144 Rendita: Euro 23.924,24

Rilasciata da: **Ufficio Provinciale di GENOVA** Richiedente: **NAM**



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

* * * * *

REP. 10.141

PREFETTURA DI GENOVA

CONTRATTO DI LOCAZIONE

L'anno millenovecentonovantasette addì 27 del mese di novembre nei locali della Prefettura di Genova davanti a me rogante funzionario delegato alla stipulazione dei contratti Dr. Luciano Aulicino, consigliere sono presenti la Dott.ssa Narcisa Brassesco, Vice Prefetto nella sua qualità di Vicario per il Prefetto di Genova all'uopo delegato dal Ministero dell'Interno, e l'Avv. Alessio Tofani, nato a Genova il 17/04/1957 ed ivi residente in Via Agosti n°58/2, nella sua qualità di Procuratore della Palazzo del Gigante S.r.l., con sede in Milano, Via Bianca Maria, C.F. n° 03903650152;

proprietaria di uno stabile posto in Genova, Via S. Benedetto n°7 e Via Don Mineg ti nn. 2 e 4, _____ che quest'ultimo dichiara di dare in locazione al Ministero dell'Interno per uso di caserma di Caserma Carabinieri di Genova San Teodoro e Genova Porto, alle condizioni sottosegnate.

Si premette che:

- lo stabile in parola presenta la seguente consistenza: complessivi mq. 2.500 interni + 1.400 di giardino esterno, con distribuzione su tre piani; Piano Terreno mq. 330, Piano Primo mq. 590, Piano Secondo "ammezzato" mq. 132, Piano Secondo mq. 624, Piano Terzo mq. 520 - Piano Terreno "ingresso" mq. 220; più n°8 Posti auto coperti e n°4 posti auto scoperti.
- con nota n. 600/AFP/10590.34.17.20.2948.6716.32454 del 10/11/97

il Ministero dell'Interno (Dipartimento della P.S.) ha autorizzato la presente stipulazione a norma di legge:

- circa il canone annuo di affitto ha espresso parere di congruità l'Ufficio Tecnico Erariale di Genova con lettera n. 9230/1863/95 del 22/8/95.

Art. 1

I locali di cui sopra sono destinati ad uso di caserma Carabinieri di Genova San Teodoro e Genova Porto.

Art. 2

La durata del contratto rimane stabilita in anni sei con decorrenza dalla data del decreto di approvazione del contratto, rinnovabile tacitamente di sei anni in sei anni alle medesime condizioni contrattuali, salvo disdetta da darsi almeno 12 mesi prima della scadenza.

Art. 3

L'annuo canone di pigione rimane stabilito in L. 459.000.000 più IVA come indicato alle "Stipulazioni speciali", (quattrocentocinquantanove milioni) pagabili a rate semestrali posticipate.

Art. 4

E' in facoltà del Ministero dell'Interno rescindere il contratto in qualunque epoca quando, per legittime circostanze, i Reparti CC debbano essere trasferiti. Al proprietario, in tal caso, verrà corrisposto un semestre di pigione a partire dalla data di preavviso. In caso di soppressione, invece, competerà al medesimo il semestre di pigione in corso.

Art. 5

All'atto della occupazione dello stabile, sarà redatto, con l'intervento di un rappresentante dell'U.T.E., un verbale di consistenza, descrittivo dei locali e degli impianti esistenti, firmato dalle due parti contraenti.

Per quanto riguarda la manutenzione, si fa riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile.

Al sensi dell'art. 1590 c.c., l'Amministrazione sarà tenuta ad eseguire a proprie spese le riparazioni di cui dovesse abbisognare lo stabile al momento della cessazione della detenzione, riferibili all'acquartieramento del Reparto di Polizia nell'immobile. A tal uopo, gli eventuali danni dovranno constare dal verbale di riconsegna redatto dal rappresentante dell'U.T.E. in contraddittorio con la proprietà ed il Comandante del Reparto CC ivi accasermato.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione conduttrice del ristoro dei danni medesimi mediante la corresponsione dell'equivalente pecuniario.

Art. 6

E' a carico del locatore il premio di assicurazione contro gli incendi, senza che lo stesso, in caso di sinistro, possa accampare alcun diritto dall'Amministrazione locataria.

La fornitura dell'acqua potabile è a carico del conduttore. Spettano al locatore

gli oneri per il funzionamento dei relativi impianti, come pompe ed elevatori, nonché le spese per le riparazioni degli stessi.

Il locatore si obbliga, altresì, a dotare i locali di impianto elettrico ed a provvedere alla sua manutenzione; faranno, invece, carico al conduttore sia i corrispettivi per i Kw/h consumati che le piccole riparazioni (sostituzioni di lampade, interruttori, etc.).

Il locatore è inoltre obbligato a fornire e mantenere in efficienza i mezzi di riscaldamento dell'immobile; il costo del relativo servizio - costituito dal costo del combustibile o dell'energia - farà invece carico al conduttore, cui spetteranno anche le piccole riparazioni.

Gli stessi criteri di ripartizione delle spese valgono, in linea di massima, nel caso in cui l'immobile sia provvisto di impianto per il condizionamento dell'aria.

Art. 7

Il locatore concede fin d'ora il suo consenso per l'allacciamento alla rete stradale degli impianti del gas e della luce elettrica e per la rimozione al termine della locazione di tutti gli apparecchi di illuminazione, di riscaldamento e di confezione delle vivande eventualmente installati a spese dell'Amministrazione locataria.

Art. 8

Non adempiendo il locatore agli oneri a suo carico, l'Amministrazione locataria può provvedervi d'ufficio, previa diffida da parte della competente Prefettura, e trattenere l'importo della spesa che incontrerà sui canoni futuri, salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni.

Art. 9

Le parti espressamente convengono che, in caso di controversia, anche se inerente al pagamento dei canoni di fitto, prima di poter adire l'Autorità Giudiziaria, dovrà inderogabilmente esperirsi un tentativo di conciliazione presso la Prefettura, del quale sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 10

Per quanto non è previsto nel presente contratto, le parti si riferiscono alle vigenti disposizioni del Codice Civile.

Art. 11

Le spese del presente contratto sono a carico del locatore ai sensi dell'art. 55 comma 6 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 così confermato dall'art. 2 ter della Legge 23 dicembre 1978 n. 841 ed ai sensi della Legge 27.12.1975 n. 790.

Art. 12

Il presente contratto nei confronti dell'Amministrazione locataria e nel suo esclusivo interesse non è impegnativo fino a che non sarà approvato e reso esecutivo a norma di Legge.

Art. 13

Per ogni effetto di legge i contraenti eleggono domicilio come appresso:

il proprietario in Milano, Viale Bianca Maria n°25.

l'Amministrazione, presso la Prefettura di Genova.

STIPULAZIONI SPECIALI

- a) Le parti convengono che a richiesta del locatore il canone venga aggiornato ai sensi della Legge n°118/1985, Art. 1 comma 9 Sex.
- b) Le parti convengono che il canone annuo sarà soggetto ad IVA sulla base della seguente ripartizione catastale dell'immobile ed in ottemperanza alle disposizioni tributarie vigenti: per la porzione corrispondente alle Catt. catastali A/10-C/1-C/2, pari all'88,2% delle complessive rendite catastali pari a complessive £.404.838.000 - IVA al 19%; per la porzione corrispondente alle Catt. Catastali A/3 - A/5, pari all'11,8% delle complessive rendite catastali pari a complessive £.54.162.000 - Esente IVA (Imp.Registro 2%).
- c) L'Art.4 è integrato nel senso che è facoltà del Ministero dell'Interno recedere dal contratto anche in caso di costruzione o di acquisto di edificio da parte dello Stato per l'uso specifico nonché in caso di ristrutturazione di immobili di proprietà statale. E' inoltre facoltà del Ministero dell'Interno recedere dal contratto in qualunque epoca, quando il Reparto CC debba essere trasferito altrove. Al proprietario, in tal caso, verrà corrisposto un semestre di pigione a partire dalla data del preavviso. In caso di soppressione del Reparto CC., competerà invece, al medesimo, il semestre di pigione in corso.
- d) L'Art.5 è integrato nel senso che l'Amministrazione si riserva il gradimento tecnico dell'immobile ai fini della locazione, da esprimere a manufatto ultimato in riferimento agli elaborati sui quali si è espresso l'assenso di massima dell'U.T.E. con il parere di congruità.
- e) Le parti convengono circa la corresponsione dell'indennità annua di £. 459.000.000 più IVA come alla lett.b), relativamente al periodo decorrente dalla data di presa in consegna dell'immobile così come risultante dal Verbale di cui all'Art.5 del presente contratto, fino alla data del giorno antecedente quello del decreto di approvazione del contratto stesso.
- f) La proprietà dichiara la propria indisponibilità alla vendita dell'immobile oggetto del presente contratto al Demanio dello Stato.

P. IL PROPRIETARIO
Avv. Alessio Tofani

Il Funzionario Delegato ai contratti

P. IL PREFETTO
Dott.ssa Narcisa Brassesso

Registrato all'Ufficio del Registro di Genova



UFFICIO DELLE ENTRATE
 1 DIC 2000
 Registrato al N. 29121 SERIE 1
 Esatto Lire 4.230.000
 IL DIRETTORE
 CAPO REPARTO 1°
 IL DIRIGENTE
 (Dott.ssa Maria Mairino)



COMUNE DI GENOVA

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Approvato con D. P. C. N. 24 in data 10 Maggio 2000
Cottimo con il 2° Supplemento alla Giunza Municipale n. 1 del 21
5 Novembre 2001 e successive modificazioni approvate in data 21/10/2009


Aggiornamento Urban. 2011

SCALA 1:5000


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
										43
										44
										45
										46

LEGENDA

Legend symbols include: various colored rectangles (AC, AC1, AC2, AV, AV1, AV2, AV3, AV4, AV5, AV6, AV7, AV8, AV9, AV10, AV11, AV12, AV13, AV14, AV15, AV16, AV17, AV18, AV19, AV20, AV21, AV22, AV23, AV24, AV25, AV26, AV27, AV28, AV29, AV30, AV31, AV32, AV33, AV34, AV35, AV36, AV37, AV38, AV39, AV40, AV41, AV42, AV43, AV44, AV45, AV46, AV47, AV48, AV49, AV50, AV51, AV52, AV53, AV54, AV55, AV56, AV57, AV58, AV59, AV60, AV61, AV62, AV63, AV64, AV65, AV66, AV67, AV68, AV69, AV70, AV71, AV72, AV73, AV74, AV75, AV76, AV77, AV78, AV79, AV80, AV81, AV82, AV83, AV84, AV85, AV86, AV87, AV88, AV89, AV90, AV91, AV92, AV93, AV94, AV95, AV96, AV97, AV98, AV99, AV100); hatched patterns (diagonal lines, cross-hatched, wavy lines); and lines (solid, dashed, dotted, thick, thin).



Scala 1:5000
Piano Urbanistico Comunale
Aut. Gen. n. 1000 del 21/10/2009
Aut. Gen. n. 1000 del 21/10/2009
Aut. Gen. n. 1000 del 21/10/2009
Aut. Gen. n. 1000 del 21/10/2009



AMBITO URBANISTICO	AMBITO DEL TERRITORIO	AMBITO URBANISTICO	AMBITO DEL TERRITORIO
[Red Box] Area urbana esistente	[Red Box] Area urbana esistente	[Red Box] Area urbana esistente	[Red Box] Area urbana esistente
[Blue Box] Area urbana futura	[Blue Box] Area urbana futura	[Blue Box] Area urbana futura	[Blue Box] Area urbana futura
[Yellow Box] Area di sviluppo futuro	[Yellow Box] Area di sviluppo futuro	[Yellow Box] Area di sviluppo futuro	[Yellow Box] Area di sviluppo futuro
[Green Box] Area di riserva	[Green Box] Area di riserva	[Green Box] Area di riserva	[Green Box] Area di riserva
[Grey Box] Infrastruttura	[Grey Box] Infrastruttura	[Grey Box] Infrastruttura	[Grey Box] Infrastruttura

COMUNE DI GENOVA
PIANO URBANISTICO COMUNALE
 Progetto Preliminare



scala 1:10.000

**ASSETTO URBANISTICO
 MUNICIPIO I CENTRO EST**

Legenda
 - Area urbana esistente
 - Area urbana futura
 - Area di sviluppo futuro
 - Area di riserva
 - Infrastruttura

